

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 384

del 23.9.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Omnitel Pronto Italia Spa c/ Comune di Molfetta – Ricorso per l'annullamento del diniego alla realizzazione di una stazione radio per telefonia cellulare.

L'anno duemilaquattro, il giorno ventitre del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 28.9.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso R.G. 62/2002 notificato in data 28.12.2001, prot. n. 124, la Omnitel Pronto Italia s.p.a. (in seguito Omnitel), in persona del suo procuratore Avv. Vittorio Minervini – a cura dei Proff.ri Piernicola e Francesco de Leonardis, rispettivamente del Foro di Bari e del Foro di Roma – instaurava dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia – Bari – azione intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva (poi cancellata dal ruolo), del diniego in data 27 settembre 2001 del Dirigente del Settore Territorio alla realizzazione nella locale “C.da Mancinella” di una stazione radio Base 4BA4789 per telefonia cellulare, così motivato: “l’area oggetto di intervento è destinata nel PRGC ad usi produttivi agricoli e pertanto la realizzazione dell’antenna non è compatibile con la destinazione di zona. E’ necessario il cambio di destinazione dell’area che è di competenza del C.C.”;
- con successivo atto notificato in data 18.06.2002 con prot. n.58, la Omnitel proponeva - come legalmente rappresentata - dinanzi al TAR Puglia ricorso ex art. 21 bis L n. 1034/1971 avverso il silenzio serbato da questo Ente sull’istanza depositata in data 31.07.1998 per il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare su lastrico solare del fabbricato sito in Molfetta in Via Alexander Fleming n. 8, riportato in catasto alla partita 1017353, foglio 17/A, particella 347;
- con atto per motivi aggiunti nel ricorso R.G. 62/2002, notificato in data 13.09.2002 prot. n. 72, la Omnitel chiedeva al TAR Puglia l’annullamento della sopravvenuta delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 31.01.2002, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle SRB per la telefonia cellulare e le emittenti televisive”, nonché per l’annullamento dell’art. 167 del “Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica”, approvato con deliberazione n.200 del 12.05.2001 del Commissario Straordinario;
- con atto notificato in data 12.12.2002, con prot. n. 98, la Vodafone Omnitel s.p.a. ha ripresentato istanza di sospensione afferente il ricorso R.G. n. 62/2002 - II Sez. del TAR Puglia Bari;
- Rilevato che la III Sez. del Tribunale adito ha fissato l’udienza per la discussione del merito per il giorno **21 ottobre 2004**;
- Ritenuto che le azioni poste in essere dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a., come legalmente rappresentata, risultano destituite di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l’importanza della questione, la costituzione nel merito del giudizio R.G. n. 62/2002 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Antonio De Feo da Molfetta, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Antonio De Feo, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 24, per la rappresentanza nella fase di merito del giudizio amministrativo R.G. n. 62/2002 instaurato dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia – Bari – dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a., come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.